Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 194

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 19 agosto 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 17 luglio 1942-XX, n. 877.

Aumento del capitale della Banca nazionale del Lavoro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Tesoro dello Stato è autorizzato a conferire lire 98.000.000 in aumento del capitale della Banca nazionale del Lavoro.

Con decreti del Ministro per le finanze verranno introdotte nei bilanci le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 17 luglio 1942-XX.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 15 giugno 1942-XX, n. 878.

Istituzione di un marchio di garanzia per la produzione artistica vetraria muranese.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visti gli articoli 6 e 11 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la ordinanza elaborata dalla Corporazione del vetro e della ceramica nella seduta del 23 maggio 1940-XVIII ed approvata dal Comitato corporativo centrale nella seduta del 28 novembre 1941-XX;

Decreta:

Articolo unico.

E' disposta la pubblicazione della ordinanza corporativa per l'istituzione di un marchio di garanzia per la produzione artistica vetraria muranese.

Il testo della norma firmata dal Ministro per le corporazioni e vistata dal Segretario generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni è allegato al presente decreto che sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.

Roma, addì 15 giugno 1942-XX

Il DUCE del Fascismo
Capo del Governo
MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

Ordinanza corporativa per l'istituzione di un marchio di garanzia per la produzione artistica e vetraria muranese

Art. 1.

Per la tutela della tradizionale produzione vetraria di Murano viene istituito un marchio « Murano Ars » da applicare a quei prodotti fabbricati nell'isola di Murano, i quali alla caratteristica di produzione manuale aggiungano un valore artistico.

La concessione viene fatta alla produzione. La ditta che intenda organizzare una produzione diversa da quella per cui venne riconosciuto il diritto al marchio non può contrassegnarla con il nome a cui è legato il marchio stesso, a meno che non abbia richiesta ed ottenuta apposita e specifica concessione.

Art. 2.

Ogni concessione sarà numerata e l'oggetto artistico, oltre alle indicazioni della ditta, sarà munito del marchio « Murano Ars ».

Art. 3.

L'attribuzione del marchio è demandata al Comitato tecnico corporativo per la produzione artistica muranese.

Art. 4.

Per l'applicazione del marchio « Murano Ars » dovrà essere richiesto il nulla osta al Comitato tramite il

Consiglio provinciale delle corporazioni di Venezia, con domanda accompagnata dall'elenco dei prodotti per cui si chiede la concessione del marchio.

Art. 5.

I criteri per la concessione del nulla osta riflettenti l'applicazione del marchio e le modalità dell'applicazione stessa, saranno precisati con successive disposizioni da emanarsi dal Comitato.

Tali disposizioni stabiliranno altresì le forme di incoraggiamento pratico per quei produttori che avranno dimostrato maggiore spirito di iniziativa per rinnovare la produzione, mantenendola all'altezza della tradizione, e provvederanno a disciplinare l'attività produttiva dei vetrai muranesi, in modo da eliminare le « Fornaci dimostrative ».

Il Ministro per le corporazioni
Presidente della Corporazione del vetro e della ceramica
RICCI

Visto, *il Segretario gen. del Consiglio naz. delle Corporazioni*
R. MARZOLO

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 3 agosto 1942-XX.

Sostituzione dei liquidatori della Cassa rurale di Cerzeto (Cosenza) e della Società cooperativa di credito, produzione e lavoro « Rinnovamento » di San Cipirello (Palermo).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Considerata l'opportunità di provvedere, ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, alla sostituzione dei liquidatori della Cassa rurale di Cerzeto, con sede nel comune di Cerzeto (Cosenza) e della Società cooperativa di credito, produzione e lavoro « Rinnovamento » di San Cipirello, con sede nel comune di San Cipirello (Palermo), aziende le quali si trovano in liquidazione secondo le norme ordinarie;

Decreta:

Sono nominati liquidatori delle aziende di credito appresso indicate, in sostituzione degli attuali liquidatori:

1) il rag. Luigi Riggio fu Luigi per la Cassa rurale di Cerzeto, con sede nel comune di Cerzeto (Cosenza);

2) il rag. Ferruccio Vulpitta fu Saverio per la Società cooperativa di credito, produzione e lavoro « Rinnovamento » di San Cipirello, con sede nel comune di San Cipirello (Palermo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 agosto 1942-XX

MUSSOLINI

(3140)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 3 agosto 1942-XX.

Modificazioni apportate allo statuto della Cassa di risparmio di Bra (Cuneo).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929-VII, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931-IX, n. 225;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto lo statuto della Cassa di risparmio di Bra, con sede in Bra (Cuneo), approvato con proprio decreto in data 18 aprile 1939-XVII;

Vedute le proposte di modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio predetta, deliberate dal Consiglio di amministrazione in data 22 maggio 1942-XX;

Veduto il parere favorevole del Comitato per l'esercizio della funzione consultiva, Sezione del credito, della Corporazione della previdenza e del credito;

Veduta la deliberazione del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, in data 27 giugno 1942-XX;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Sono apportate le seguenti modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Bra, con sede in Bra (Cuneo):

Il paragrafo 19 dell'art. 10 è modificato come segue:

« § 19) sulle operazioni cambiarie di importo superiore alle L. 50.000 eccettuate quelle di cui alla lett. *a*) dell'art. 45, per le quali è sempre competente anche al di sotto di detto limite ».

L'art. 45 è modificato come segue:

« Ogni cambiale sarà munita, di regola, di almeno due firme di notoria solvibilità.

La Cassa può tuttavia eseguire operazioni con una sola firma:

a) per un importo complessivo che non superi il 2 % dei capitali amministrati dalla Cassa (depositi più patrimonio) quando trattisi di nominativi che siano ritenuti di notoria solvibilità con voto unanime del Consiglio di amministrazione e con un limite massimo di L. 100.000 per ogni persona od ente;

b) senza le limitazioni suddette quando siano garantite da ipoteca o da pegno o cessione di mandati di pubbliche amministrazioni che risultino regolarmente costituiti o stipulati e notificati all'Amministrazione debitrice.

La scadenza delle operazioni cambiarie non potrà essere superiore a sei mesi.

Potranno concedersi rinnovi previa congrua decurtazione, e, eccezionalmente, senza decurtazione,

Il fido da concedersi ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio della Cassa.

Nelle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria si applicano, per quanto riguarda la garanzia, le norme stabilite per i mutui e conti correnti ipotecari.

La durata massima delle operazioni cambiarie, con garanzia ipotecaria, non deve superare i cinque anni.

L'ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resterà ferma ed operativa di effetti giuridici fino alla estinzione delle dette cambiali, anche se fossero state concesse rinnovazioni con o senza decurtazione ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 agosto 1942-XX

(3136) MUSSOLINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 3 agosto 1942-XX.

Modificazioni apportate allo statuto della Cassa di risparmio di Tortona (Alessandria).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929-VII, n. 967, ed il relogamento per l'esecuzione del testo unico predetto approvato con R. decreto 5 febbraio 1931-IX, n. 225;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto lo statuto della Cassa di risparmio di Tortona, con sede in Tortona (Alessandria), approvato con proprio decreto in data 28 marzo 1939-XVII;

Vedute le proposte di modificazioni dello statuto della Cassa di risparmio predetta, deliberate dal Consiglio di amministrazione e dall'assemblea generale dei soci, rispettivamente in data 18 aprile 1942-XX e 15 marzo 1942-XX;

Veduto il parere favorevole del Comitato per l'esercizio della funzione consultiva, Sezione del credito, della Corporazione della previdenza e del credito;

Veduta la deliberazione del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, in data 27 giugno 1942-XX;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Sono apportate le seguenti modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Tortona, con sede in Tortona (Alessandria):

L'art. 7 è modificato come segue:

« Sono organi della Cassa:

1) l'assemblea dei soci;
2) il Consiglio di amministrazione;
3) il Comitato;
4) il presidente;
5) il Collegio sindacale;
6) la Direzione ».

Il 1° comma dell'art. 20 è modificato come segue:

« Non possono far parte contemporaneamente del Consiglio di amministrazione i parenti e gli affini fino al 3° grado incluso, nè i parenti e gli affini fino al 3° grado dei sindaci, del direttore e del vice direttore, dei funzionari e degli impiegati della Cassa ».

Il paragrafo 2) dell'art. 23 è modificato come segue:

§ 2) « sulla nomina e sul trattamento economico e di quiescenza del direttore e del vice direttore ».

L'intestazione del titolo 8° è modificata come segue:

« Direzione e personale ».

Il 1° comma dell'art. 34 è modificato come segue:

« Per il funzionamento dei servizi l'Istituto ha un direttore, un vice direttore ed un congruo numero di impiegati e di salariati, fissato dal regolamento organico approvato dal Consiglio di amministrazione ».

L'art. 36 è modificato come segue:

« In caso di assenza o di impedimento del direttore le funzioni di lui sono assunte dal vice direttore.

In caso di assenza o di impedimento anche di questo ultimo, le funzioni stesse sono disimpegnate da un funzionario della Cassa di risparmio all'uopo delegato dal Consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore fa prova dell'assenza o dell'impedimento del direttore ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 agosto 1942-XX

(3137) MUSSOLINI

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1942-XX.

Nomina del tenente generale del Genio navale Icilio D'Esposito e del gr. uff. ing. Michele Fileti a membri del Consiglio d'amministrazione del Registro Italiano Navale.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1513, riguardante il riordinamento del Registro Italiano Navale ed Aeronautico;

Visto il R. decreto-legge 24 novembre 1938-XVI, numero 1912, con il quale i servizi aerei furono separati dal R.I.N. ed A;

Visto il decreto Ministeriale 18 ottobre 1937-XV con cui venne nominato membro del Consiglio di amministrazione del Registro Italiano Navale ed Aeronautico il gr. uff. ing. Michele Fileti, ed il decreto Ministeriale 18 ottobre 1939-XVII con cui venne nominato membro del Consiglio di amministrazione del Registro Italiano Navale il tenente generale del Genio navale Icilio D'Esposito;

Considerato che per effetto di quanto dispone l'articolo 14 del precitato R. decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1513, con la data del 31 ottobre 1941-XX, sono restati scoperti, in seno al Consiglio di amministrazione dell'Istituto, i posti dei membri nominati quali esperti di costruzioni navali e di navigazione marittima;

Ottenuta, per la conferma del tenente generale del Genio navale Icilio D'Esposito, l'adesione del Ministero della marina;

Decreta:

Il tenente generale del Genio navale Icilio D'Esposito, ed il gr. uff. ing. Michele Fileti, sono nominati dal 1° novembre 1941-XX, per la durata di un quadriennio, membri del Consiglio di amministrazione del Registro Italiano Navale, rispettivamente quali esperti in materia di costruzioni navali e di navigazione marittima.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 1° luglio 1942-XX

(3229) *Il Ministro*: HOST VENTURI

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1942-XX.
Applicazione del contributo sindacale integrativo a carico degli industriali per gli anni 1941 e 1942.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la legge 22 aprile 1940-XVIII, n. 495;
Visti gli articoli 37, ultimo comma, e 46 del R. decreto 25 gennaio 1937-XV, n. 484;
Visto il R. decreto-legge 20 febbraio 1939-XVII, n. 316, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739;
Visto il decreto Ministeriale 18 giugno 1939-XVII;
Visto l'art. 4, 3° comma del decreto Ministeriale 22 agosto 1941-XIX;
Vista la richiesta della Confederazione fascista degli industriali per essere autorizzata ad applicare per gli anni 1941 e 1942 i contributi integrativi previsti dalle disposizioni anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate per gli anni 1941 e 1942 le seguenti quote di contributo integrativo per ciascun lavoratore dipendente, a carico dei datori di lavoro esercenti le industrie sottoindicate. Le quote stesse sono comprensive delle maggiorazioni previste rispettivamente per l'E.U.R. e per l'Ente della cooperazione, nonchè del contributo per le opere del P.N.F.:

I categoria: attività industriali per le quali il contributo è fissato in L. 15 annue per dipendente:
Meccanica;
Metallurgica.

II categoria: attività industriali per le quali il contributo è fissato in L. 21 annue per dipendente:
Abbigliamento (escluse le pelliccerie);
Grafica;
Carta;
Acque minerali in bottiglia;
Mineraria;
Calce e gesso;
Vetro;
Bottoni;
Imprese di nettezza urbana e di pulitura.

III categoria: attività industriali per le quali il contributo è fissato in L. 26 annue per dipendente:
Gomma e conduttori elettrici;
Conserve e preparati alimentari;
Risieri;
Pesca, limitatamente alle seguenti attività:
a) lavorazione e conservazione dei prodotti della pesca;
b) lavorazione dei sottoprodotti (olii, farine, concia delle pelli di pesce);
c) industrie affini a quelle della pesca (retifici, lavorazione della spugna, corallo, ecc.);
Ceramica;
Lampade elettriche e affini;
Orafi, argentieri, lapidari e battiloro;
Fibre tessili artificiali.

IV categoria: attività industriali per le quali il contributo è fissato in L. 32 annue per dipendente:
Dolciaria;
Pelliccerie;
Calzature e lavorazioni affini del cuoio;
Appaltatori ed assuntori di servizi postali;
Imprese di imbarco e sbarco e di carico e scarico;
Servizi di portabagagli e di recapito di effetti postali e telegrafici.

V categoria: attività industriali per le quali il contributo è fissato in L. 43 annue per dipendente:
Zucchero;
Agenzie di informazioni per la stampa;
Produzione del cemento;
Trasporti aerei;
Lavori di manutenzione delle navi e delle boe;
Disinfezione e disinfestazione delle navi.

VI categoria: attività industriali per le quali il contributo è fissato in L. 53 annue per dipendente:
Conciaria;
Concessionari telefonici.

VII categoria: attività industriali per le quali il contributo è fissato in L. 64 annue per dipendente:
Mugnai;
Prodotti chimici e affini (escluse le fabbriche di fiammiferi);
Raffinerie di olii di oliva e di semi commestibili;
Produzioni materie plastiche;
Allibratori;
Attività di lavorazione degli asfalti.

VIII categoria: attività industriali per le quali il contributo è fissato in L. 85 annue per dipendente:
Vini e liquori (esclusi i distillatori di 2ª categoria);
Aziende editoriali (escluso il personale addetto ai reparti tipografici);
Editori di giornali (escluso il personale addetto ai reparti tipografici);
Industria idrotermale (escluse le acque minerali in bottiglia);
Gas;
Acquedotti;
Esercenti linee telefoniche (non concessionari) e cavi sottomarini;
Imprese radioelettriche (escluse le officine costruttrici di apparecchi radioelettrici).

IX categoria: attività industriali per le quali il contributo è fissato in L. 96 annue per dipendente:
Industrie elettriche;
Allenatori di cavalli da corsa e da caccia;
Pompe e trasporti funebri.

X categoria: altre attività industriali:
per tutte le altre attività industriali, ad esclusione dell'industria edile, degli armatori e delle industrie indicate nel seguente art. 2 il contributo annuo è fissato in L. 11 per dipendente.

Art. 2.

Sono altresì approvate le seguenti quote di contributo integrativo per gli anni 1941 e 1942, a carico dei datori di lavoro esercenti le industrie sottoindicate. Le quote stesse sono comprensive delle maggiorazioni previste rispettivamente per l'E.U.R. e per l'Ente della cooperazione, nonchè del contributo per le opere del P.N.F.:

Birra:
Annualmente, per ogni hl. prodotto . . L. 0,21

Fabbriche di acque gassate:
annualmente il 17,10 % dell'imposta sull'entrata dovuta a norma del Regio decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2, con un minimo di L. 30 ed un massimo di L. 6400 per fabbrica.

Freddo:
per ogni kilowattora di energia elettrica consumato fino a 1.000.000 di kw . . . . L. 0,011
Per l'energia elettrica consumata oltre tale limite il contributo si riduce ad un quarto.
Qualora non si possa determinare il numero di kilowattora consumati, si applicano, secondo i casi, i seguenti criteri:
un kilowattora equivale al consumo di kg. 0,30 di olio pesante (motori Diesel);
un kilowattora equivale al consumo di kg. 2 di carbone (macchine a vapore);
un kilowattora equivale ad una frigoria installata moltiplicata per il coefficiente 1,5.

Latterie e caseifici:
1ª categoria, fino a hl. 10.000 di produzione annua . . . . L. 213 —
2ª categoria, da 10.001 a 100.000 hl. di produzione annua . . . . » 1.067 —
3ª categoria, da 100.001 a 500.000 hl. di produzione annua . . . . » 4.269 —
4ª categoria, oltre i 500.000 hl. di produzione annua . . . . » 10.673 —

Burrifici, cremerie, fabbriche di latticini freschi e fabbriche di burro artificiale (margarinifici):
1ª categoria, fino a 500 q.li di produzione . . . . L. 213 —
2ª categoria, da 501 a 1000 q.li di produzione . . . . » 534 —
3ª categoria, da 1001 a 10.000 q.li di produzione . . . . » 1.067 —
4ª categoria, da 10.001 a 15.000 q.li di produzione . . . . » 3.202 —
5ª categoria, oltre 15.000 q.li di produzione . . . . » 6.404 —

Salatori e stagionatori:
1ª categoria, fino a 500 q.li di produzione . . . . L. 213 —
2ª categoria, da 501 a 1000 q.li di produzione . . . . » 640 —
3ª categoria, da 1001 a 5000 q.li di produzione . . . . » 1.708 —
4ª categoria, da 5.001 a 10.000 q.li di produzione . . . . L. 5.337 —
5ª categoria, oltre 10.000 q.li di produzione . . . . » 10.673 —

Pesca:
Pesca meccanica:
per ciascun battello con forza di apparato motore non superiore a 50 HP indicati . . . . L. 107 —
per ciascun battello con forza di apparato motore da 51 a 100 HP indicati » 320 —
per ciascun battello con forza di apparato motore da 101 a 250 HP indicati » 534 —
per ciascun battello con forza di apparato motore oltre 250 HP indicati . » 1.067 —

Pesca velica:
per ciascuna barca di stazza lorda superiore a 10 tonnellate . . . . . L. 43 —

Pesca delle tonnare:
per ogni q.le di prodotto fresco . L. 1 —

Pesca nelle acque interne, nelle valli salse, nei laghi e stagni salsi:
per ogni q.le di prodotto . . . L. 1,70

Impianti di ostricultura e mitilicultura:
per ogni q.le di mitili ed altri molluschi . . . . L. 1,30
per ogni migliaio di ostriche . . » 10,70

Industria della seccagione del merluzzo:
per ogni q.le di prodotto finito . L. 1,30

Seme-bachi:
per ogni 100 once di produzione . . L. 26 —

Fattorini di trecce (confezione di trecce per cappelli di truciolo):
quota fissa a carico di ciascun fattorino, indipendentemente dal numero dei dipendenti . . . . L. 50 —

Motori agricoli:
per motore, annue . . . . L. 35 —

Frantoi oleari:
per torchio a trazione meccanica, annue . . . . L. 60 —
per torchio a trazione animale, annue . . . . » 30 —

Trebbiatrici (locomobile compresa):
per battitore fino alla lunghezza di cm. 75, annue . . . . L. 80 —
per battitore oltre cm. 75, annue . » 150 —
trebbiatrici per semi minuti da prato, annue . . . . » 150 —
macchine trebbiatrici combinate per grano e per semi minuti da prato, annue » 200 —
sgranatoi da granturco, annue . . » 40 —
pressapaglia, per ogni macchina in aggiunta a quella facente parte del complesso trebbiante, annue . . . . . . » 40 —
svecchiatrici - per ogni macchina, annue . . . . » 40 —
essicatoi - per ogni macchina, annue » 40 —

Demolitori di navi:
per tonnellata di registro, annue . L. 0,20

Proprietari di miniere di zolfo non esercenti:
per ogni tonnellata di zolfo fuso venduto e consegnato . . . . L. 2,15

Editori di giornale o periodici e di libri (senza personale dipendente), annue . . . . . L. 107 —

Esercenti sale cinematografiche:

categoria extra	L.	1.752 —
categoria prima	»	1.168 —
categoria seconda	»	584 —
categoria terza	»	350 —
categoria quarta	»	117 —
categoria quinta	»	50 —

Per gli esercenti sale cinematografiche di 3ª, 4ª e 5ª categoria nelle quali si proiettano esclusivamente filmi muti, le quote sono rispettivamente ridotte a L. 105, L. 29 e L. 20 annue.

Esercenti sale cinematografiche munite di licenza per spettacoli misti (cinema e varietà):

categoria extra	L.	2.335 —
categoria prima	»	1.752 —
categoria seconda	»	934 —
categoria terza	»	467 —
categoria quarta	»	175 —

Produttori di pellicole cinematografiche:

a) per ogni pellicola di lungo metraggio (oltre m. 1500) messa in commercio . . . . L. 1.752 —

b) per ogni pellicola di medio metraggio (500-1550 metri) messa in commercio . . . . » 934 —

c) per ogni pellicola di metraggio inferiore ai 500 metri messa in commercio . . . . » 234 —

Case di doppiaggio e sincronizzazione di pellicole cinematografiche:

per ogni pellicola doppiata . . . L. 175 —

Noleggiatori e commercianti di pellicole cinematografiche:

1° Case noleggiatrici aventi un'organizzazione di servizi di distribuzione in tutto il Regno per il noleggio di pellicole di una o più case di produzione . . . L. 2.919 —

a) per ciascun ufficio di distribuzione di filmi esistente nelle città di Torino, Milano, Venezia, Trieste, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Palermo e Bari, indipendentemente dalla circostanza che esso costituisca una sede principale della ditta titolare rispetto ad altri uffici organizzati in altri comuni del Regno, della ditta medesima . . . » 350 —

b) per ciascun ufficio di distribuzione esistente nelle altre città di popolazione superiore ai 20.000 abitanti . . » 234 —

c) per ciascun ufficio di distribuzione esistente nei centri di popolazione inferiore ai 20.000 abitanti . . . . . » 117 —

2° Case noleggiatrici che esercitano noleggio di pellicole cinematografiche soltanto in determinate regioni, L. 350, L. 234, L. 117 in base alla sopraindicata classificazione dei Comuni.

3° Case di commercio o di noleggio di filmi che esercitano la loro attività in tutto il territorio del Regno, ma che hanno un solo ufficio di distribuzione senza agenzie staccate . . . . . . L. 584 —

Il pagamento del suddetto contributo da parte di ditte che esercitano il commercio di filmi non dispensa le ditte stesse dall'obbligo di corrispondere anche i contributi stabiliti per i noleggiatori, qualora esse esercitino in una o più piazze anche il noleggio, sia pure limitatamente ad un solo film.

Gli esercenti sale cinematografiche, i produttori di pellicole cinematografiche, le case di doppiaggio e sincronizzazione di pellicole cinematografiche, i noleggiatori e commercianti di pellicole cinematografiche in via transitoria continueranno a corrispondere per gli anni 1941 e 1942 il contributo integrativo per le opere del P.N.F., che pertanto non è compreso nelle suriportate aliquote, tramite la S.I.A.E., nelle misure e con le modalità vigenti negli anni precedenti stabilite dalla Federazione degli industriali dello spettacolo.

Editori di musica e teatro:

categoria 1ª	L.	21.346 —
categoria 2ª	»	10.673 —
categoria 3ª	»	4.269 —
categoria 4ª	»	1.280 —
categoria 5ª	»	427 —

Sono assegnate alla prima categoria le aziende con un capitale impiegato di oltre L. 500.000; alla seconda, quelle con un capitale impiegato da oltre L. 300.000 a L. 500.000; alla terza, quelle con capitale impiegato da oltre L. 100.000 a L. 300.000; alla quarta, quelle con un capitale impiegato da oltre L. 30.000 a L. 100.000; alla quinta, quelle con un capitale inferiore a L. 30.000.

Esercenti teatri:

a) teatri esistenti nelle città di Torino, Genova, Milano, Venezia, Trieste, Bologna, Roma, Napoli, Palermo, Firenze:

1ª categoria: teatri in cui agiscono prevalentemente compagnie primarie di prosa, operette, riviste e spettacoli lirici o di arte varia di primo ordine . . . . L. 3.202 —

2ª categoria: teatri in cui agiscono prevalentemente compagnie secondarie di prosa, operette e riviste o di arte varia . . . . » 1.600 —

3ª categoria: teatri rionali di arte varia o in cui agiscono compagnie minori di prosa, operette e riviste . . » 640 —

b) teatri esistenti negli altri comuni aventi più di 20.000 abitanti:

1ª categoria: teatri in cui si svolgono spettacoli lirici o agiscono compagnie primarie o secondarie di operette o di prosa . . . . L. 1.067 —

2ª categoria: teatri in cui si svolgono spettacoli di arte varia o in cui agiscono compagnie minori di prosa, operette o riviste . . . . » 427 —

c) teatri esistenti in comuni aventi meno di 20.000 abitanti . . . . L. 213 —

Imprese di spettacoli lirici:

L. 5.336 - per le stagioni di importanza nazionale, allestite in grandi teatri lirici;

L. 1.067 - per ciascuna stagione lirica organizzata nei teatri di 1ª categoria delle città con popolazione superiore ai 100.000 abitanti;

L. 427 - per ciascuna stagione organizzata nei teatri di 2ª e 3ª categoria nelle città aventi popolazione superiore ai 100.000 abitanti e per quelle organizzate nelle città aventi meno di 100.000 abitanti e più di 25.000;

L. 213 - per ciascuna stagione allestita nei teatri dei comuni aventi meno di 25.000 abitanti.

Compagnie di prosa, operette, riviste ed arte varia:

1ª categoria: compagnie che agiscono prevalentemente nei principali teatri o cinematografi delle città con popolazione superiore ai 100.000 abitanti. L. 1.708 —

2ª categoria: compagnie che agiscono prevalentemente nei teatri o cinematografi secondari nelle città con popolazione superiore ai 100.000 abitanti e nei teatri delle città con popolazione dai 50.000 ai 100.000 abitanti . . . . . » 1.067 —

3ª categoria: compagnie che agiscono prevalentemente nei teatri dei comuni con popolazione dai 20.000 ai 50.000 abitanti . . . . » 640 —

4ª categoria: compagnie di avanspettacolo e compagnie che agiscono prevalentemente nei teatri dei comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti. » 213 —

Enti di concerto:

1ª categoria: enti che nell'annata organizzano concerti sinfonici in numero maggiore di 10 nelle città con più di 100.000 abitanti . . . . L. 2.135 —

2ª categoria: enti che nell'annata organizzano più di cinque concerti di qualsiasi natura, limitando il numero dei concerti sinfonici a 10 . . . . . . » 1.067 —

3ª categoria: enti che nell'annata non organizzano più di cinque concerti di qualsiasi natura . . . . » 320 —

Industrie affini al teatro e al cinematografo:

1ª categoria: (ditte sino a 5 dipendenti) . . . . L. 213 —

2ª categoria: (ditte aventi da 6 a 10 dipendenti) . . . . » 640 —

3ª categoria: (ditte con oltre 10 dipendenti) . . . . » 1.067 —

Ippodromi e cinodromi:

per ogni giornata di corse . . . L. 43 —

Esercenti scuderie di cavalli da corsa o da caccia:

per ogni cavallo, annue . . . . L. 75 —

Industrie radiofoniche:

1ª categoria (centri principali) . . L. 5.337 —

2ª categoria (centri regionali) . . » 2.135 —

3ª categoria (stazioni ripetitrici di potenza superiore a 1 kw) . . . . . » 534 —

4ª categoria (stazioni ripetitrici di potenza fino a 1 kw) . . . . » 320 —

Imprese ferroviarie:

a) 2,135 % della tassa erariale sui trasporti viaggiatori e sui trasporti merci di ogni genere a grande velocità;

b) 2,89 % della tassa erariale sui trasporti merci di ogni genere a piccola velocità.

Imprese esercenti tramvie e linee di navigazione interna, funicolari aeree e terrestri soggette alla tassa erariale:

2,89 % della tassa erariale sui trasporti viaggiatori e sui trasporti merci di ogni genere.

Imprese esercenti linee tramviarie e automobilistiche urbane, funicolari aeree e terrestri, ascensori pubblici, non soggette a tassa erariale:

0,15 % dell'ammontare dei prodotti lordi, realizzati con l'esercizio dei trasporti.

Corrieri - Poste pneumatiche - Noleggio tassametri - Autorimesse e stazioni di autoservizi:

L. 2,135 per ogni 100 lire di imponibile accertato ai fini dell'imposta di R. M. con un minimo di L. 50 ed un massimo di L. 1.067.

Autoservizi viaggiatori extraurbani di linea e di gran turismo e servizi di linea per trasporto merci:

per ogni veicolo o natante a motore . . . . annue L. 213 —

per ogni veicolo o natante da rimorchio . . . . annue » 75 —

Esercenti trasporti di persone o merci con veicoli o natanti a motore e noleggiatori degli stessi veicoli o natanti:

per ogni veicolo o natante a motore . . . . annue L. 149 —

per ogni veicolo o natante da rimorchio . . . . annue » 64 —

Esercenti servizi tassistici con veicoli a motore:

per ogni veicolo . . . . . . annue L. 96 —

Esercenti noleggio di carri serbatoio su rotaia, di casse mobili e di carri ferroviari in genere:

per ogni veicolo . . . . . . annue L. 85 —

Esercenti di trasporti pubblici e trasporti per conto di terzi con veicoli o natanti non compresi nelle voci precedenti e noleggiatori degli stessi veicoli o natanti (vetture, furgoni e carri a trazione animale, barche a vela o a remi):

per ogni veicolo o natante . . annue L. 50 —

Posti telefonici pubblici . . . . annue L. 30 —

Esercenti rimesse per vetture o carri . . . . annue » 35 —

Esercenti noleggio di motocicli e cicli . . . . annue » 50 —

Art. 3.

Per la riscossione dei contributi integrativi di cui agli articoli precedenti si osservano le seguenti norme:

1. Le Unioni della Confederazione fascista degli industriali in base alle denuncie di cui agli articoli 1 e 4 del R. decreto 25 gennaio 1937-XV, n. 484, ed agli altri elementi raccolti anche mediante indagine diretta, provvedono a determinare per ciascun datore di lavoro, il numero medio giornaliero di lavoratori dipendenti nel secondo semestre dell'anno precedente a quello di competenza e gli altri dati necessari per l'applicazione del contributo stesso, nei casi in cui esso non sia commisurato al numero dei dipendenti.

Per i datori di lavoro esercenti industrie a lavorazione stagionale si tiene invece conto del numero massimo dei dipendenti occupati nel semestre anzidetto.

A tale effetto si intendono stagionali le industrie di cui alla tabella approvata dal R. decreto 10 settembre 1923, n. 1957, e successive aggiunte.

2. In base agli accertamenti eseguiti, le Unioni compilano gli elenchi dei datori di lavoro soggetti al pagamento del contributo integrativo, con la indicazione, per ciascun iscritto, del contributo dovuto e ne danno comunicazione agli interessati, con l'invito ad effettuare il versamento.

3. Il versamento dei contributi è effettuato a mezzo del servizio dei c/c postali a favore del conto designato, in due rate semestrali; gli esercenti le industrie dello spettacolo versano i contributi nello stesso numero di rate alla Società italiana degli autori ed editori.

4. In base alle eventuali variazioni del numero dei dipendenti o degli altri dati di commisurazione del contributo, verificatesi nel 1° semestre dell'anno di competenza, le Unioni determinano, in rapporto ai precedenti accertamenti, le quote di aumento o di diminuzione del contributo stesso da calcolare sull'importo della 2ª rata semestrale e ne danno comunicazione agli interessati.

Art. 4.

A carico delle aziende senza dipendenti il contributo sindacale, previsto dall'ultimo comma dell'art. 37 del R. decreto 25 gennaio 1937-XV, n. 484, è fissato nelle seguenti misure:

a) per le aziende esercenti attività nei cui confronti l'applicazione dei contributi integrativi viene effettuata sulla base del numero dei dipendenti occupati, in ragione della quota minima unitaria prevista per i contributi stessi;

b) per le aziende esercenti attività nei cui confronti l'applicazione dei contributi integrativi viene effettuata sulla base di elementi diversi dal numero dei dipendenti occupati, in ragione della corrispondente quota di contributi integrativi prevista a carico delle attività di analoga natura.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 luglio 1942-XX

p. *Il Ministro*: CIANETTI

(3106)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1942-XX.

Disciplina della importazione in Sardegna delle piante e parti di piante provenienti dagli altri compartimenti del Regno.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, e successive modificazioni ed integrazioni recante provvedimenti sulla difesa antiparassitaria delle piante;

Considerata la necessità di stabilire particolari norme perchè non possano essere introdotti nella Sardegna dalle altre regioni italiane parassiti animali e vegetali dannosi alle colture agrarie;

Sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione dalle altre regioni italiane in Sardegna delle piante e parti di piante (comprese le frutta e i semi) è consentita solamente attraverso i porti di Cagliari e di Olbia, previo, in ogni caso, controllo fitosanitario da eseguirsi per parte del Regio osservatorio di fitopatologia per la Sardegna.

Art. 2.

Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 18 giugno 1931-IX, n. 987, i prodotti di cui sopra dovranno essere accompagnati da un certificato fitosanitario e di origine accertante l'immunità da parassiti animali e vegetali pericolosi e diffusibili e in particolare da: *Laspeyresia molesta, Irydomyrmex humilis, Ceroplastes sinensis, Deuterophoma tracheyphila, Blepharospora cambivora e Graphium ulmi.*

Roma, addì 30 luglio 1942-XX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(3248)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1942-XX.

Sottoposizione al visto del sequestratario delle azioni della Società anonima Linotype Italiana, con sede a Milano.

I MINISTRI PER LE FINANZE E PER LE CORPORAZIONI

Visti gli articoli 12 e 13 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11.

Riconosciuta l'opportunità di far sottoporre al visto le azioni della Società anonima Linotype Italiana, con sede in Milano, via Moscova 40, posta sotto sequestro con decreto in data 16 luglio 1940-XVIII;

Decretano:

Entro il termine di giorni sessanta dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, i possessori delle azioni della Società anonima Linotype Italiana dovranno presentarle, sotto la loro responsabilità, al visto del sequestratario sig. Sen. dott. Giuseppe Carlo Catalano presso la sede della Società in Milano, via Moscova n. 40.

Nell'espletamento del suddetto incarico il sequestratario dovrà osservare le disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 avanti citati, tenendo presente che il visto dovrà, altresì, essere negato alle azioni che risultassero avere appartenuto a persone di nazionalità nemica posteriormente al 31 agosto 1939-XVII salve le eccezioni di cui al quarto comma dell'art. 13.

Il presente decreto, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno sarà pubblicato nei quotidiani « Il Sole » ed « Il Corriere della Sera » di Milano.

L'esecuzione del presente decreto è affidata al sequestratario della Società anonima Linotype Italiana sig. Sen. dott. Giuseppe Carlo Catalano.

Roma, addì 31 luglio 1942-XX

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

(3230)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1942-XX.

Proroga della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Bagno a Ripoli (Firenze).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Visto il decreto Ministeriale 13 febbraio 1942-XX, con cui sono stati delimitati i confini della zona di ripopolamento e cattura di Bagno a Ripoli (Firenze);

Vista la proposta del Comitato provinciale della caccia di Firenze, tendente ad ottenere la proroga della detta zona di ripopolamento e cattura;

Ritenuta l'opportunità di concedere la proposta proroga;

Decreta:

La zona di ripopolamento e cattura di Bagno a Ripoli (Firenze), della estensione di ettari 456, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 13 febbraio 1942-XX, viene prorogata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1945-46.

Il Comitato provinciale della caccia di Firenze provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 agosto 1942-XX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(3216)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1942-XX.

Proroga della zona venatoria di ripopolamento e cattura di « Monte Razzo » (Belluno).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Visto il decreto Ministeriale 21 giugno 1939-XVII, con cui sono stati delimitati i confini della zona di ripopolamento e cattura di « Monte Razzo » (Belluno);

Vista la proposta del Comitato provinciale della caccia di Belluno, tendente ad ottenere la proroga della detta zona di ripopolamento e cattura;

Ritenuta l'opportunità di concedere la proposta proroga;

Decreta:

La zona di ripopolamento e cattura di « Monte Razzo » (Belluno), i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 21 giugno 1939-XVII, viene prorogata fino alla data d'apertura dell'annata venatoria 1945-46.

Il Comitato provinciale della caccia di Belluno provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 agosto 1942-XX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(3231)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1942-XX.

Proroga della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Staulanza (Belluno).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Visto il decreto Ministeriale 2 settembre 1939-XVII, con cui sono stati delimitati i confini della zona di ripopolamento e cattura di Staulanza (Belluno);

Vista la proposta del Comitato provinciale della caccia di Belluno, tendente ad ottenere la proroga della detta zona di ripopolamento e cattura;

Ritenuta l'opportunità di concedere la proposta proroga;

Decreta:

La zona di ripopolamento e cattura di Staulanza (Belluno), della estensione di ettari 730, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 2 settembre 1939-XVII, viene prorogata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1945-46.

Il Comitato provinciale della caccia di Belluno provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 agosto 1942-XX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(3232)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1942-XX.

Proroga della zona venatoria di ripopolamento e cattura di « Aiarnola » (Belluno).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Visto il decreto Ministeriale 8 giugno 1939-XVII, con cui sono stati delimitati i confini della zona di ripopolamento e cattura di « Aiarnola » (Belluno);

Vista la proposta del Comitato provinciale della caccia di Belluno, tendente ad ottenere la proroga della detta zona di ripopolamento e cattura;

Ritenuta l'opportunità di concedere la proposta proroga;

Decreta:

La zona di ripopolamento e cattura di « Aiarnola » (Belluno), i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 8 giugno 1939-XVII, viene prorogata fino alla data d'apertura dell'annata venatoria 1945-46.

Il Comitato provinciale della caccia di Belluno provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 agosto 1942-XX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(3233)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 31 luglio 1942-XX.

Rinuncia alla eredità disposta a favore della G.I.L. dal cittadino italiano di razza ebraica Roberto Jacopo Rosanes.

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Considerato che Roberto Jacopo Rosanes fu Abramo, deceduto in Genova-Quarto il 6 maggio 1940-XVIII, con testamento olografo in data 21 febbraio 1938-XVI ha lasciato erede di parte delle sue sostanze la Gioventù italiana del Littorio;

Considerato che il Roberto Jacopo Rosanes era cittadino italiano di razza ebraica, e che, pertanto, la G.I.L. non ravvisa l'opportunità di accettare la eredità come sopra disposta in suo favore;

Ritenuta la necessità di procedere, a termini di legge, alla rinuncia della eredità stessa;

Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta

di rinunciare alla eredità disposta a favore della G.I.L., con testamento olografo in data 21 febbraio 1938-XVI, dal cittadino italiano di razza ebraica Roberto Jacopo Rosanes fu Abramo, e di delegare il comandante federale della G.I.L. di Genova alla esecuzione di tutti gli atti necessari alla rinuncia, nelle forme di legge, della eredità stessa.

Roma, addì 31 luglio 1942-XX

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
VIDUSSONI

(3212)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 11 agosto 1942-XX.

Approvazione dell'acquisto, da parte della G.I.L., di alcuni immobili siti ne L'Aquila.

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Considerato che per edificare il Collegio della G.I.L. de L'Aquila era necessario acquistare dalla sig.ra Vastarini Cresi Cordelia per la somma di L. 650.000 (seicentocinquantamila) i seguenti immobili siti nel comune de L'Aquila riportati nel catasto rustico alla pagina 6378 e precisamente:

a) fabbricato rurale diruto in località Collemaggio foglio 89 particella 24 di are 6,30;

b) seminativo ivi foglio 89 n. 26 di are 8,40;

c) fabbricato rurale diruto ivi foglio 89 n. 27 di mq. 38;

d) seminativo ivi foglio 89 n. 41 di are 19,40;

e) seminativo ivi foglio 89 n. 10 sub *A-a* della superficie frazionale di ett. 9.12.35;

f) vigneto ivi foglio 89 n. 10 sub *b* di are 15,50;

g) seminativo ivi foglio 89 n. 21 sub *A-c* di are 26,60; il tutto a confine col piazzale di Collemaggio, residua proprietà Vastarini Cresi, proprietà Manieri, proprietà Mazzara, proprietà del Brefotrofio provinciale, salvi altri e più precisi confini;

Veduti i certificati catastali ed ipotecari;

Veduto l'atto 25 aprile 1942-XX, n. 3678, di repertorio a rogito dott. Giuseppe Gianfelice notaio residente ne L'Aquila degli Abruzzi — frazione di Sassa — registrato ne L'Aquila il 20 giugno 1942-XX, vol. 189, foglio 14 n. 2582 e trascritto il 20 detto ai numeri 1127-12699 del reg. gen. e n. 63 reg. part., art. 9151;

Veduto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito in legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta:

L'acquisto degli immobili di proprietà Vastarini Cresi occorsi per edificare il Collegio della G.I.L. ne L'Aquila degli Abruzzi, è approvato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 agosto 1942-XX.

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
VIDUSSONI

(3213)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 11 agosto 1942-XX.

Approvazione dell'acquisto, da parte della G.I.L., di alcuni terreni siti in Reggio Emilia.

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Considerato che per ampliare la Casa della G.I.L. di Reggio Emilia era necessario acquistare i seguenti stabili situati in Frazione S. Pellegrino località Tagliate:

1) dai sigg. Marzi cav. Giovanni, Arturo e Luigi fu Pancrazio e Marzi Enzo fu Achille, appezzamento di terreno in catasto a foglio 118 ed al mappale n. 6877 sub *b*, prato irriguo di ett. 0.19.85 col reddito imponibile di L. 59,55; confinato a nord da ragioni Manfredi Virginio, a sud da ragioni Ottavi, ad est da ragioni Marzi, Franzoni, Ferraboschi e Manfredi, ad ovest da ragioni della G.I.L. Il tutto al prezzo di L. 79.400 (settantanovemilaquattrocento);

2) dalla sig.ra contessa Ottavi Lavinia, appezzamento di terreno in catasto al foglio 104 ed al mappale n. 13368, prato irriguo di ett. 0.71.41 col reddito imponibile di L. 214,23, confinato ad est dal canale demaniale d'Enza, a sud da ragioni della G.I.L., ad ovest da ragioni comunali, a nord da ragioni della Soc. an. S.A.T.L.A. e a altra proprietà della G.I.L. Il tutto al prezzo di L. 257.076 (duecentocinquantasettemilasettantasei);

3) dalla Soc. an. Tintoria lavanderia e affini già Lavanderia a vapore e stireria meccanica, appezzamento di terreno da allibrarsi in mappa, giusta tipo di frazionamento 15 gennaio 1942 dell'ing. Vincenzo Ferrari, approvato, a foglio 104, mappale n. 17794 sub *b*, di ett. 0.22.00 senza reddito imponibile, confinato a nord da residue ragioni della venditrice, a sud dal terreno come sopra venduto dalla contessa Ottavi, ad est da

ragioni della G.I.L. e ragioni Ferretti, ad ovest da ragioni comunali. Il tutto al prezzo di L. 88.000 (ottantottomila);

Veduti i rispettivi certificati catastali ed ipotecari;

Veduto l'atto di compra-vendita 4 aprile 1942-XX, n. 5331 di repertorio, del notaio avv. Ignazio Crocetta di Montecchio, ivi registrato il 13 aprile detto al n. 303, vol. 72 atti pubblici, trascritto a Reggio Emilia il 15 aprile detto, vol. 1384, nn. 1725/1979;

Veduto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, numero 1839, convertito in legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta:

L'acquisto degli stabili sopra descritti, occorsi per l'ampliamento della Casa G.I.L. di Reggio Emilia, è approvato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 agosto 1942-XX

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
VIDUSSONI

(3215)

ORDINANZA MINISTERIALE 13 agosto 1942-XX.
Sessione autunnale degli esami universitari dell'anno accademico 1941-42-XX.

IL MINISTRO
PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 16 maggio 1940-XVIII, n. 417, che dà facoltà al Ministro per l'educazione nazionale di stabilire con sua ordinanza, in deroga alle vigenti disposizioni, le modalità per gli scrutini e per gli esami nelle scuole di ogni ordine e grado;

Ordina:

Art. 1.

La sessione autunnale degli esami nelle Università e negli Istituti dell'Ordine universitario per l'anno accademico 1941-42-XX avrà luogo nei termini e nei modi stabiliti dalle norme vigenti, salvo quanto viene disposto nell'articolo seguente.

Art. 2.

Gli studenti, che siano in servizio militare quali richiamati o trattenuti o in servizio di leva alla data della presente ordinanza, o vi siano stati dal 13 agosto 1941-XIX in poi, o vi si troveranno in seguito (purchè non si tratti di servizio militare iniziatosi dopo il termine degli ordinari appelli della sessione autunnale del corrente anno accademico 1941-42-XX), e le studentesse infermiere o allieve infermiere volontarie della C.R.I., che alle stesse date abbiano prestato o prestino servizio in zona di guerra o di operazioni, oppure su navi o treni ospedali, hanno facoltà:

a) di presentarsi a sostenere esami di profitto e di laurea o diploma della sessione autunnale 1941-42-XX, invece che negli appelli normali di tale sessione, in qualunque altro periodo, da essi indicato, compreso fra il 1° dicembre 1942-XXI e il 31 marzo 1943-XXI, nei giorni che saranno stabiliti dal rettore o direttore, sentito il preside della Facoltà;

b) di sostituire la normale dissertazione dell'esame di laurea o diploma della sessione autunnale 1941-42-XX con la discussione orale sopra un tema assegnato dieci giorni prima dalla Commissione. Tale facoltà spetta anche ai laureandi in ingegneria e in architettura, purchè essi presentino gli elementi preparatori di un progetto, su cui verterà la discussione orale; non spetta invece a coloro che sono iscritti a scuole di perfezionamento o di specializzazione e a scuole dirette a fini speciali.

Roma, addì 13 agosto 1942-XX

(3249) *Il Ministro*: BOTTAI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Genova

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste in data 12 agosto 1942-XX, il comm. Enzo Carattoli è stato nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Genova.

(3234)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Sclassificazione dai beni di Demanio pubblico e passaggio ai beni patrimoniali dello Stato di una zona di arenile sita sulla spiaggia del Lido di Venezia.

Con decreto del Ministro per le comunicazioni di concerto col Ministro per le finanze in data 3 agosto 1942-XX è stata disposta la sclassifica dai beni di Demanio pubblico ed il passaggio ai beni patrimoniali dello Stato di una zona di arenile di mq. 4405,89 sita sulla spiaggia del Lido di Venezia e riportata in catasto al foglio n. 31, mapp. 77 e 100, e foglio n. 38, mappa 43.

(3236)

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titolo di rendita del Cons. 3,50 %

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 7.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita Cons. 3,50 % (1906) n. 360536, di lire 17,50, intestato a Brancati Corrado fu Natale, dom. a Biancavilla (Catania) ed ipotecato per cauzione dovuta dal titolare quale usciere della pretura di Biancavilla (Catania).

Essendo il certificato mancante del secondo mezzo foglio compartimenti semestrali, già usato per la riscossione degli interessi semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano intervenute opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 7 agosto 1942-XX

(3200) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titolo di rendita del Cons. 3,50 %.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 8.

E' stato chiesto, da parte di Rinaldi Gustavo fu Francesco — quale procuratore generale di Prato Giuseppina fu Anselmo — lo svincolo ed il tramutamento in cartelle al portatore della rendita Cons. 3,50 % (1906) n. 129790 di annue L. 1120 intestato a detta Prato Giuseppina e vincolato per reddito militare.

Essendo il relativo certificato di iscrizione mancante del secondo mezzo foglio, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate regolari opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 7 agosto 1942-XX

(3199) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

(1ª *pubblicazione*).

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 5 — Numero del certificato provvisorio: 23 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Banca d'Italia, Teramo — Intestazione: comune di Civitella Casanova — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 6 — Numero del certificato provvisorio: 3725 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Banca d'Italia, Teramo — Intestazione: Di Fabio Giuseppe fu Corradino — Capitale: L. 100.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, addì 7 agosto 1942-XX

(3201) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Accreditamento di notaio.

Con decreto del Ministro per le finanze, in data 9 luglio 1942-XX, il notaio dott. Ettore Busso fu Giovanni, residente ed esercente in Alessandria è stato accreditato, per le operazioni di Debito pubblico, da eseguirsi presso l'Intendenza di finanza di detta città.

Roma, addì 6 agosto 1942-XX

(3195) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Revoca di accreditamento di notaio.

Con decreto del Ministro per le finanze, in data 5 agosto 1942-XX, a seguito delle dimissioni rassegnate dall'interessato, è stato revocato l'accreditamento per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti, da eseguirsi presso la Intendenza di finanza di Grosseto, già conferito, col precedente decreto Ministeriale 13 aprile [illegible], al notaio dott. Gualtiero Ugazzi, residente ed esercente in detta città.

Roma, addì 6 agosto 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(3196)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Concorso a 26 posti di alunno d'ordine coloniale in prova

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1928-VI, n. 355, sul riordinamento del personale dell'Amministrazione dell'Africa Italiana, convertito nella legge 22 novembre 1928-VII, n. 3490, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 21 giugno 1928-VI, n. 1919, che fissa le norme per l'ammissione alle carriere ausiliarie e d'ordine dell'Amministrazione dell'Africa Italiana;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 11 ottobre 1941-XIX, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia del 15 ottobre 1941-XIX, n. 244, con il quale si autorizza l'espletamento dei concorsi durante l'anno 1942-XX;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a 26 posti di alunno d'ordine coloniale in prova (gruppo *C*).

Rimangono riservati 26 posti per il concorso da indire riservato ai richiamati alle armi.

La procedura del concorso sarà regolata dal R. decreto-legge 26 febbraio 1928-VI, n. 355, modificato dal R. decreto-legge 21 dicembre 1933-XII, n. 1992, dal R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e dal R. decreto 21 giugno 1928-VI, n. 1919, modificato dal R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1020.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 6 dovrà essere presentata al Ministero dell'Africa Italiana, Direzione generale del personale, debitamente documentata, non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Gli aspiranti che risiedono nell'Africa Italiana potranno inoltrare la domanda, corredata dei documenti prescritti, ai Governi dell'A. I., che provvederanno ad inviarla al Ministero. Detti aspiranti, nonchè quelli che dimostrino il loro richiamo alle armi o che risiedano all'estero, potranno completare la documentazione successivamente alla presentazione delle rispettive domande, ma in ogni caso almeno cinque giorni prima delle prove scritte di esame.

La data di arrivo della domanda e dei documenti, che siano successivamente inviati a termine del precedente comma, è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero e dei Governi dell'A.I.

Art. 3.

La domanda, scritta e sottoscritta di pugno dell'aspirante, dovrà contenere l'indicazione del cognome, nome, paternità, dimora ove il concorrente intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e dovrà altresì indicare se e quali prove facoltative di conoscenza di lingua il concorrente desideri sostenere.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato della Federazione provinciale fascista, su carta da bollo da L. 4, da cui risulti che il concorrente a seconda dell'età è iscritto per l'anno XX al P.N.F., ai Fasci giovanili di combattimento o ai Gruppi universitari (G.U.F.) con indicazione della data di iscrizione e del numero della tessera.

Per gli iscritti anteriormente al 28 ottobre 1922, e per i feriti della causa fascista, detto certificato dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale e vistato dal Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, (o, in sua vece, da uno dei Vice segretari) ai sensi del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, con la dichiarazione di ininterrotta appartenenza ai Fasci dalla data di iscrizione. Sarà ritenuto valido il predetto certificato, anche se rilasciato dal Vice segretario federale facente funzione del segretario federale mobilitato, firmato, per ratifica, da un componente il Direttorio nazionale del P.N.F.

Inoltre per coloro i quali siano feriti per la causa fascista in detto certificato devono essere indicati gli estremi del relativo brevetto. Per gli italiani non regnicoli il certificato di iscrizione ai Fasci all'estero tiene luogo del certificato di iscrizione al P.N.F. purchè sia firmato personalmente dal segretario federale all'estero competente o dal Segretario generale dei Fasci all'estero o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero. Tale certificato deve essere vistato per ratifica dal Ministro Segretario del Partito, o da uno dei Vice segretari del Partito stesso, nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

I mutilati e gli invalidi di guerra non sono tenuti a presentare il documento anzidetto, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163;

b) certificato su carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini italiani, agli effetti del presente concorso, gli italiani non regnicoli, i cittadini albanesi, e coloro ai quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto Reale;

c) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, dal quale risulti che l'aspirante non è minore di anni 18, nè maggiore di anni 30.

Il limite massimo di età è stabilito dalla data del presente decreto ed è elevato a 35 anni per coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, o che hanno partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in A.O.I., o che, trovandosi in servizio militare non isolato all'estero hanno partecipato, dopo il 5 maggio 1936, a relative operazioni militari e per coloro che hanno partecipato in reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto; ed a 39 anni per i decorati al valor militare, per coloro che hanno conseguito promozioni per merito di guerra, per gli invalidi di guerra e per la causa nazionale e per quelli di cui ai Regi decreti-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, e 21 ottobre 1937-XV, n. 2179.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti della causa nazionale che risultino iscritti ai Fasci stessi ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti indicati nel comma precedente, sono aumentati a quattro anni.

Il limite massimo di età di cui ai commi precedenti è elevato, giusta l'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542:

1) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

2) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui al n. 1 si cumula con quella di cui al n. 2, ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente, non superino i quarantacinque anni.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestono la qualifica di impiegati civili statali di ruolo;

d) diploma originale o copia conforme autenticata da un Regio notaio, di licenza di scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure di licenza di scuola complementare o di scuola professionale di 2° grado.

La firma del notaio deve essere legalizzata dall'autorità giudiziaria competente, tale legalizzazione non occorre per i certificati rilasciati dai Regi notai iscritti nell'albo notarile del distretto notarile di Roma;

e) certificato di regolare condotta civile, morale e politica, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4, dal podestà di ultima residenza;

f) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 12;

g) certificato, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi da un medico provinciale o militare, od anche dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione che permetta di affrontare qualsiasi clima, di avere l'attitudine fisica a disimpegnare convenientemente il servizio nell'Africa Italiana e di essere immune da imperfezioni fisiche visibili che influiscano nell'esercizio delle funzioni cui aspira a meno che dette imperfezioni non derivino da ragioni di guerra o per la causa nazionale; in tal caso gli aspiranti, invalidi di guerra o per la causa nazionale dovranno comprovare siffatte loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, o da un suo delegato, da cui risulti la natura ed il grado di invalidità e redatto sotto l'osservanza di quanto stabilito dall'art. 15 del R. decreto 29 gennaio 1922, numero 92.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica gli aspiranti per acertarsi della loro idoneità fisica.

h) documento dal quale risulti che il candidato ha adempiuto agli obblighi di leva, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari in A. O., dovranno presentare copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotato delle benemerenze di guerra, nonchè la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi eventualmente in zona di operazioni.

Gli invalidi di guerra e quelli per la causa nazionale dovranno presentare il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero delle finanze - Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale ed i figli degli invalidi di guerra e per la causa nazionale dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

i) fotografia di data recente (formato visita), con firma del concorrente debitamente autenticata in conformità della legge sul bollo;

l) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente.

Tale documento deve essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole, i primi dovranno altresì produrre una dichiarazione in carta libera attestante se siano o meno coniugati con straniere e, nell'affermativa, la data di matrimonio.

Ove il matrimonio sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, la detta dichiarazione deve indicare se sia stata concessa o meno la prescritta autorizzazione del Ministero dell'interno, ai sensi degli articoli 2 e 18 del citato Regio decreto.

Art. 4.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *e*), *f*), *g*) ed *l*), del precedente articolo, debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *e*), *f*),

g), *i*) ed *l*) dello stesso articolo, debbono essere debitamente legalizzati dall'autorità prefettizia o dall'autorità giudiziaria competente.

La legalizzazione della firma da parte dell'autorità competente o del prefetto, non occorre pei certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I concorrenti che già appartengono alle Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, potranno limitarsi a produrre documenti di cui alle lettere *a*), *d*), *g*), *h*) ed *i*) del precedente articolo, insieme a copia, nella prescritta carta bollata, del loro stato di servizio civile, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

Art. 5.

I cittadini albanesi sono tenuti a produrre i seguenti documenti:

1) titolo di studio originale o copia conforme autenticata da un notaio.

La firma del notaio deve essere legalizzata dal presidente del Tribunale della circoscrizione e successivamente dal Ministero della giustizia dello Stato albanese e dalla Regia Luogotenenza generale;

2) atto di nascita dal quale risulti che l'aspirante non è minore di anni 18 nè maggiore di anni 30.

Si prescinde dal limite di età per i cittadini albanesi che alla data del presente decreto già rivestano la qualifica di impiegati civili di ruolo dello Stato albanese.

L'atto di nascita predetto deve essere rilasciato dall'Ufficio di stato civile e successivamente legalizzato dal presidente del Tribunale della circoscrizione, indi dal Ministero della giustizia dello Stato albanese e dalla Regia Luogotenenza generale;

3) certificato di cittadinanza albanese rilasciato dall'ufficio di stato civile e debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale della circoscrizione, indi, dal Ministero della giustizia dello Stato albanese e dalla Regia Luogotenenza generale;

4) certificato penale generale rilasciato, anche per i cittadini albanesi nati all'estero, dal Ministero della giustizia dello Stato albanese e legalizzato dalla Regia Luogotenenza generale;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica rilasciato dalla questura del circondario, legalizzato dalla Direzione centrale di polizia, indi, dalla Regia Luogotenenza generale;

6) certificato medico che può essere rilasciato anche da un sanitario libero professionista, autenticato dalla Direzione di sanità e debitamente legalizzato dal Ministero dell'interno dello Stato albanese e dalla Regia Luogotenenza generale.

Il certificato predetto deve essere redatto formalmente, secondo quanto disposto dalla lettera *g*) del precedente art. 3.

L'Amministrazione dell'Africa Italiana si riserva di sottoporre a visita medica gli aspiranti per accertarsi della loro idoneità fisica;

7) copia del foglio matricolare, di iscrizione nelle liste di leva o certificato dell'esito di leva o di servizio militare prestato;

8) fotografia recente dell'aspirante munita di firma debitamente autenticata da un notaio.

La firma del notaio deve essere legalizzata dal presidente del Tribunale della circoscrizione, e la firma di questo dal Ministero della giustizia dello Stato albanese e della Regia Luogotenenza generale.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6 e 7 debbono essere di data anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Gli aspiranti che già appartengono alle Amministrazioni dello Stato albanese, in qualità di impiegati di ruolo, potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1, 2, 6, 7 e 8 di cui sopra, insieme a copia dello stato di servizio civile dell'Amministrazione dello Stato albanese da cui dipendono, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

Tutti i documenti di cui sopra debbono essere redatti sotto l'osservanza delle leggi sul bollo in vigore nel Regno d'Albania.

Art. 6.

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda salvo quanto disposto dall'art. 3 per il requisito dell'età che deve essere posseduto alla data del presente decreto.

Art. 7.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente allegati alla domanda, non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale.

Art. 8.

L'adempimento delle condizioni di cui agli articoli precedenti non vincola il Ministero ad accogliere le domande di ammissione al concorso.

Il giudizio dell'Amministrazione è a tale riguardo insindacabile.

Art. 9.

Non sarà ammesso a concorrere chi sia stato riconosciuto non idoneo in due concorsi per l'ammissione nella carriera d'ordine.

Art. 10.

I candidati avranno comunicazioni in tempo utile del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte, quanto quelle orali, saranno tenute.

Art. 11.

Le prove saranno scritte e orali e si svolgeranno secondo il seguente programma:

Esami scritti obbligatori:

1. Componimento di lingua italiana da servire anche come prova di calligrafia;
2. Soluzione di un problema di aritmetica elementare;
3. Saggio di dattilografia.

Esami orali obbligatori:

1. Elementi di aritmetica e di geometria;
2. Elementi di storia dal 1814 ai nostri giorni;
3. Elementi di geografia dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare;
4. Nozioni sull'ordinamento amministrativo del Regno e specialmente sull'ordinamento del Ministero dell'Africa Italiana e dei Governi coloniali;
5. Nozioni sull'ordinamento degli archivi.

Esami orali facoltativi:

1. Lettura e traduzione in italiano di un brano semplice (stampato) di una delle lingue parlate in una delle Colonie italiane;
2. Lettura e traduzione in italiano di un brano di una delle seguenti lingue: francese, inglese, turca, tedesca, spagnola, greco moderna.

Art. 12.

La graduatoria dei candidati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, modificato dal R. decreto-legge 5 luglio 1924-II, n. 1176.

Art. 13.

Nel conferimento dei posti messi a concorso saranno osservate le disposizioni contenute:

a) nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nella legge 24 marzo 1930, n. 454, nell'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1936, n. 2111, nell'art. 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra, degli invalidi per la causa nazionale, degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale e dei cittadini che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, sono divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari;

b) nella legge 24 settembre 1940-XVIII, n. 458, a favore degli invalidi e congiunti dei caduti nell'attuale guerra;

c) nell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924-II, n. 843, negli articoli 7 e 13 del R. decreto 3 gennaio 1926-IV, n. 48, a favore degli ex combattenti della grande guerra;

d) nel R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, a favore di coloro che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari in Africa Orientale;

e) nell'art. 1 del R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868, a favore dei combattenti nell'attuale guerra;

f) nell'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, nell'art. 1 della legge 12 giugno 1931-IX, n. 777, e negli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, e nell'art. 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, rispettivamente a favore degli orfani dei caduti in guerra, degli orfani dei caduti per la causa nazionale, degli orfani dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale e degli orfani dei caduti in servizio non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936;

g) negli articoli 8 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, rispettivamente a favore di coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e dei feriti per la causa nazionale.

Art. 14.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano il diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro notificato.

Art. 15.

I vincitori del concorso saranno nominati, con decreto Ministeriale, alunni d'ordine coloniali in prova e presteranno, per un periodo di mesi sei, servizio di prova e di tirocinio presso gli uffici del Ministero dell'Africa Italiana e presso gli uffici dei Governi dell'Africa italiana.

Il giudizio del Consiglio di amministrazione per l'ammissione in carriera sarà pronunciato in base al risultato del servizio di prova e di tirocinio, questo potrà essere prolungato di sei mesi per un secondo giudizio definitivo per gli alunni d'ordine coloniale in prova non idonei.

Art. 16.

Agli alunni d'ordine coloniali in prova compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in seconda classe, nonchè, dalla data di assunzione in servizio, l'assegno mensile di L. 425 lorde ai sensi del decreto del Ministro per le finanze 2 luglio 1929-VII, elevato a L. 518,24 lorde in virtù delle variazioni successivamente apportate, oltre all'assegno temporaneo di guerra nella misura stabilita dal R. decreto-legge 14 luglio 1941-XIX, n. 646, all'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047, dal R. decreto-legge 24 marzo 1941-XIX, n. 203, e dal R. decreto-legge 14 luglio 1941, n. 646.

Agli alunni d'ordine coloniali in prova destinati nell'Africa Italiana oltre all'assegno mensile compete anche l'indennità coloniale nella misura stabilita dalle norme in vigore, sulla base dello stipendio iniziale del grado di alunno d'ordine coloniale.

Il personale proveniente da altri ruoli, conserverà durante il periodo di prova, se più favorevole, lo stipendio di cui fosse già provvisto e l'eventuale aggiunta di famiglia, nonchè il supplemento di servizio attivo.

Art. 17.

Per ciò che non è contemplato dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 novembre 1941-XX

Il Ministro: TERUZZI

(3167)

MINISTERO DELLE FINANZE

Proroga del concorso per esame a 13 posti di allievo tecnico (grado 10°, gruppo A) nel ruolo di 1ª categoria dei Monopoli di Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale n. 05/11038 del 22 ottobre 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 31 stesso mese, registro n. 2, foglio 298, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 288 del 6 dicembre 1941, con il quale è stato indetto un concorso per esami a 13 posti di allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo di 1ª categoria (gruppo *A*) dei Monopoli di Stato così distribuiti:

10 posti nella branca di servizio « Manifatture e Magazzini tabacchi greggi e lavorati »;

3 posti nella branca di servizio « Saline, Laboratorio chinino di Stato e Magazzini sali »;

Visto il decreto Ministeriale n. 05/12687 del 2 dicembre 1941, registrato alla Corte dei conti il 15 stesso mese, registro n. 3, foglio n. 36, con il quale due dei 13 posti di allievo tecnico messi a concorso con il citato decreto Ministeriale n. 05/11038 sono stati riservati agli aiuti, assistenti universitari che si trovino nelle condizioni di cui al R. decreto 8 aprile 1939-XVII, n. 2241;

Visto il decreto Ministeriale n. 05/3830 del 3 marzo 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile successivo, registro n. 3, foglio n. 304, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 96 del 22 aprile 1942, con il quale i termini di presentazione delle domande e dei documenti per l'ammissione al concorso di cui ai citati decreti Ministeriali n. 05/11038 del 22 ottobre 1941 e n. 05/12687 del 2 dicembre stesso anno, sono stati prorogati di sessanta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno;

Ritenuta la necessità di prorogare ulteriormente i predetti termini;

Decreta:

I termini di presentazione delle domande e dei documenti per l'ammissione al concorso di cui ai decreti Ministeriali n. 05/11038 del 22 ottobre 1941 e n. 05/12687 del 2 dicembre stesso anno, già prorogati con decreto Ministeriale n. 05/3830 del 3 marzo 1942, sono ulteriormente prorogati fino a tutto il 28 febbraio 1943-XXI.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 giugno 1942-XX

Il Ministro: DI REVEL

(3224)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.